

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2023, n. 17-7020

**Legge regionale 20 dicembre 2022 n. 25 "Disposizioni concernenti l'odontoiatria sociale".
Definizione delle modalita' di costituzione e di funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'odontoiatria solidale ha la finalità di intervenire a favore di soggetti fragili e svantaggiati dal punto di vista economico e sociale, per portare loro cura ed assistenza in campo odontoiatrico specialmente in casi di particolari situazioni di compromissione della loro salute orale.

Considerato che:

- la legge regionale 20 dicembre 2022 n. 25, recante “Disposizioni concernenti l'odontoiatria sociale”, all'articolo 1, prevede che “La regione, in attuazione degli articoli 3 e 11 dello statuto e nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali, favorisce la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, definita ai sensi dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)”;

- per la realizzazione delle finalità della legge l'articolo 1, al comma 2, prevede altresì che “(...) gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della regione e le aziende sanitarie regionali attivano reti di collaborazione, (...), per la coprogettazione di azioni finalizzate a fornire prestazioni di odontoiatria solidale presso le strutture sanitarie e ospedaliere regionali”. Il successivo articolo 3 della citata legge regionale 25/2022, recante “Elenchi dei soggetti coinvolti nei progetti di odontoiatria solidale” prevede, altresì, che le aziende sanitarie regionali interessate alla coprogettazione istituiscono, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, un elenco di odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili a partecipare ai progetti di odontoiatria solidale, e ne curano l'aggiornamento. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che intendono mettere a disposizione della collettività, con esclusivo spirito di solidarietà sociale e senza fine di lucro ne' diretto ne' indiretto, le proprie competenze professionali, nonché il proprio tempo a favore delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale, partecipano, su base volontaria e su propria iniziativa, alla realizzazione dei progetti di odontoiatria solidale;

- l'articolo 4 della citata legge regionale n. 25/2022, recante “Tavolo tecnico di coordinamento” prevede che “In attuazione dell'art. 1 è istituito presso la Direzione regionale competente della giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo”.

Richiamati:

- il D.M. 9 dicembre 2015, titolato “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, nel quale, all’art. 2, comma 3, vengono definite le condizioni di “vulnerabilità sanitaria” e “vulnerabilità sociale” ai fini dell’applicazione delle condizioni di erogabilità nella prescrizione delle prestazioni di odontoiatria;

- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, titolato “Definizione aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” – cui è stata data attuazione sul territorio regionale con D.G.R. n. 118-6310 del 22.12.2017 – nel cui allegato 4C è previsto l’obbligo delle regioni di erogare le prestazioni elencate nell’allegato stesso, che devono essere garantite, per tutti i soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale.

Visti:

- l’art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) che ha previsto l’istituzione dell’Azienda sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

- il D.P.G.R. n. 9 del 18.02.2022 con cui è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l’Azienda Zero;

- la D.G.R. n. 6-5905 del 04.11.2022 avente ad oggetto: “L.R. n. 26 del 26/10/2021 - Azienda Sanitaria Zero - Approvazione del Piano di Attività annuale 2022”, che ha disposto testualmente che: “[...] La struttura si occupa del coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, [...]. L’Azienda Zero attiva e coordina, di concerto con il Settore Programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari dell’Assessorato alla Sanità, i tavoli aventi per tematica lo sviluppo e il monitoraggio delle Reti di Patologia [...]”.

Data l’esigenza di dare attuazione alle previsioni di cui alla legge si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, definire le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all’articolo 4 della L.R. 25/2022 con finalità di assicurare l’omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali, ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 25/2022.

Atteso, per tutto quanto sopra, che risulta ora necessario:

- definire, al fine di assicurare l’omogeneità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale, le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, istituito dall’art. 4 della Legge regionale 20 dicembre 2022 n. 25, disponendo che il Tavolo stesso sarà insediato presso la Direzione Sanità e Welfare;

- demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare la costituzione del tavolo tecnico di coordinamento, nonché la nomina dei componenti del Tavolo stesso, scelti sulla base delle designazioni, fra esperti di comprovata esperienza ed in possesso dei debiti requisiti formativi e professionali, così indicati:

- Ordini dei Medici e Odontoiatri, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Aziende Sanitarie Regionali, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Associazioni Professionali, nel numero di almeno due rappresentanti;

- Enti del Terzo Settore maggiormente rappresentativi in Piemonte, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Direzione Sanità e Welfare, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Azienda Zero, nel numero di almeno due rappresentanti.

- prevedere che il coordinamento del Tavolo tecnico è in capo alla Direzione Sanità e Welfare, che individua un referente con il compito di organizzare le attività del Tavolo, scelto fra i componenti dello stesso;

- stabilire che il Tavolo tecnico avrà le seguenti funzioni:

- supporto alla Direzione Sanità e Welfare nella definizione dei percorsi di presa in carico dei pazienti affetti da “vulnerabilità sanitaria” e “vulnerabilità sociale”, al fine della corretta erogazione delle prestazioni in argomento e della loro omogeneizzazione sul territorio regionale, in coerenza con il disposto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, anche per quanto riguarda lo svolgimento delle generali funzioni consultive;
- coordinamento, su mandato ed in raccordo con la Direzione Sanità e Welfare, delle attività a livello regionale e delle Aziende Sanitarie, nell’ambito in argomento;
- analisi dei bisogni nelle specifiche aree di intervento, tramite l’elaborazione dei dati di fabbisogno e di risposta allo stesso;
- elaborazione di linee di indirizzo per la definizione ed il monitoraggio delle attività in argomento, con l’individuazione di specifici indicatori di appropriatezza prescrittiva ed erogativa;

- precisare che il Tavolo tecnico dovrà produrre le linee di indirizzo di cui all’alinea predente entro sei mesi dall’insediamento, da formalizzarsi con apposito atto di Giunta, nel quale siano declinati, segnatamente, gli specifici indicatori di cui sopra e sia individuata la popolazione bersaglio, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia ed in analogia a quanto fatto anche in altre Regioni;

- stabilire che i componenti del tavolo tecnico rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati;

- disporre che il Tavolo tecnico potrà avvalersi del supporto di ogni altra figura professionale, in possesso di comprovati requisiti formativi e professionali, che possa apportare un fattivo contributo nello svolgimento delle funzioni del Tavolo stesso;

- stabilire che il Tavolo tecnico si riunirà almeno quattro volte l’anno, su convocazione del referente, individuato dalla Direzione Sanità e Welfare, di cui ai paragrafi precedenti;

- stabilire che il Tavolo tecnico si doterà di un regolamento per il proprio funzionamento, da condividere, fra i componenti, all’atto dell’insediamento del Tavolo stesso;

- precisare che la partecipazione al Tavolo tecnico e le attività di supporto di cui ai paragrafi precedenti, non comportano gettoni di presenza, né rimborsi spese a carico della Regione Piemonte, né delle Aziende Sanitarie Regionali;

- rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare ogni ulteriore disposizione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente provvedimento.

Dato atto che l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Sentita la Commissione consiliare competente in data 15.05.2023 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 25/2022.

Dato atto che l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

La Giunta Regionale all'unanimità

delibera

1. di definire, al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni di odontoiatria solidale, le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 20 dicembre 2022 n. 25, disponendo che il Tavolo stesso sarà insediato presso la Direzione Sanità e Welfare;

2. di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità e Welfare la costituzione del tavolo tecnico di coordinamento, nonché la nomina dei componenti del Tavolo stesso, scelti sulla base delle designazioni, fra esperti di comprovata esperienza ed in possesso dei debiti requisiti formativi e professionali, effettuate da:

- Ordini dei Medici e Odontoiatri, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Aziende Sanitarie Regionali, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Associazioni Professionali, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Enti del Terzo Settore maggiormente rappresentativi in Piemonte, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Direzione Sanità e Welfare, nel numero di almeno due rappresentanti;
- Azienda Zero, nel numero di almeno due rappresentanti.

3. di prevedere che il coordinamento del Tavolo tecnico è in capo alla Direzione Sanità e Welfare, che individua un referente con il compito di organizzare le attività del Tavolo, scelto fra i componenti dello stesso;

4. di stabilire che il Tavolo tecnico avrà le seguenti funzioni:

- supporto alla Direzione Sanità e Welfare nella definizione dei percorsi di presa in carico dei pazienti affetti da “vulnerabilità sanitaria” e “vulnerabilità sociale”, al fine della corretta erogazione delle prestazioni in argomento e della loro omogeneizzazione sul territorio regionale,

in coerenza con il disposto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, anche per quanto riguarda lo svolgimento delle generali funzioni consultive;

- coordinamento, su mandato ed in raccordo con la Direzione Sanità e Welfare, delle attività a livello regionale e delle Aziende Sanitarie, nell'ambito in argomento;
- analisi dei bisogni nelle specifiche aree di intervento, tramite l'elaborazione dei dati di fabbisogno e di risposta allo stesso;
- elaborazione di linee di indirizzo per la definizione ed il monitoraggio delle attività in argomento, con l'individuazione di specifici indicatori di appropriatezza prescrittiva ed erogativa;

5. di precisare che il Tavolo tecnico dovrà produrre le linee di indirizzo di cui all'alinea precedente entro sei mesi dall'insediamento, da formalizzarsi con apposito atto di Giunta, nel quale siano declinati, segnatamente, gli specifici indicatori di cui sopra e sia individuata la popolazione bersaglio, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia ed in analogia a quanto fatto anche in altre Regioni;

6. di stabilire che i componenti del Tavolo tecnico rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati;

7. di disporre che il Tavolo tecnico potrà avvalersi del supporto di ogni altra figura professionale, in possesso di comprovati requisiti formativi e professionali, che possa apportare un fattivo contributo nello svolgimento delle funzioni del Tavolo stesso;

8. di stabilire che il Tavolo tecnico si riunirà almeno quattro volte l'anno, su convocazione del referente, individuato dalla Direzione Sanità e Welfare, di cui ai paragrafi precedenti;

9. di stabilire che il Tavolo tecnico si doterà di un regolamento per il proprio funzionamento, da condividere, fra i componenti, all'atto dell'insediamento del Tavolo stesso;

10. di precisare che la partecipazione al Tavolo tecnico e le attività di supporto di cui ai paragrafi precedenti, non comportano gettoni di presenza, né rimborsi spese a carico della Regione Piemonte, né delle Aziende Sanitarie Regionali;

11. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare ogni ulteriore disposizione per il raggiungimento delle finalità di cui al presente provvedimento.

12. di dare atto che l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)